

GLI INCARICHI E I CONTRATTI DEL DECRETO 'CURA ITALIA'

(articoli 2-bis e 2-ter del Decreto Legge 18/2020)

Cosa sono gli incarichi previsti dagli art. 2-bis e 2-ter del c.d. Decreto Cura Italia?

L'**articolo 2-bis** del cosiddetto decreto Cura Italia (modificato dalla legge 234/2021 e prorogato dal Decreto legge n. 202 del 2024 a tutto il 2025) consente, agli Enti e alle Aziende Sanitarie del SSN, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già specializzato o gli idonei del Decreto Calabria, di conferire esclusivamente ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione (quindi del 3° e del 4° se la specializzazione dura 4 anni e del 4° e del 5° se dura 5 anni), incarichi semestrali di **lavoro autonomo** o anche di **collaborazione coordinata e continuativa**.

In questo caso i medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.

Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Invece, l'**articolo 2-ter** del cosiddetto decreto Cura Italia (modificato dalla legge n. 234 del 2021 e prorogato dal Decreto legge n. 202 del 2024 a tutto il 2025) consente, agli Enti e alle Aziende Sanitarie del SSN, sempre verificata l'impossibilità di utilizzare personale già specializzato o gli idonei del Decreto Calabria, di conferire esclusivamente ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione (quindi del 3° e del 4° se la specializzazione dura 4 anni e del 4° e del 5° se dura 5 anni), incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico.

Questi incarichi, a differenza di quelli previsti dall'art. 2-bis, comportano l'instaurazione con l'Azienda di un rapporto di natura dipendente con qualifica dirigenziale.

Come accennato, sono conferibili dall'Aziende del SSN, previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni.

L'incarico "2-ter", ha durata di 6 mesi e può essere prorogato più volte fino al 31.12.2025. Tale incarico sostituisce integralmente l'attività formativa pratica dello specializzando al pari di quanto avverrebbe con l'assunzione ai sensi del Decreto Calabria (le due tipologie contrattuali, infatti, sono molto simili).

Le attività professionali svolte costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale ma, a differenza del Decreto Calabria, non c'è automatica conversione a tempo indeterminato al conseguimento del titolo.

Per procedere a questa assunzione occorre l'autorizzazione del Direttore di Scuola, il suo diniego è insindacabile e non permette tale assunzione.

I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa (borsa di specializzazione + nuovo contratto).

Qual è la normativa di riferimento?

- Articolo 2-bis e 2 ter del Decreto 'Cura Italia' (Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e successive modificazioni ed integrazioni
- Legge 30-12-2021, n. 234, articolo 1 comma 268 (Legge di Bilancio 2022) e successive modificazioni e integrazioni

Articolo 2-bis, comma 5 del Decreto 'Cura Italia' (Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 13 marzo 2020. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 Decreto legge 17/03/2020, n. 18

Articolo 2-ter del Decreto 'Cura Italia' (Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

(inquadra il QR CODE per leggere il testo)



1. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a).
2. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, attraverso procedure comparative che prevedono forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.
3. Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
4. *omissis*

5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo, l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.

Legge 30-12-2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) e successive modificazioni e integrazioni (inquadra il QR CODE per leggere il testo)



ARTICOLO 1 COMMA 268

268. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale dalla disciplina vigente in materia:

a) verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, **non oltre il 31 dicembre 2025**, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni.